



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
Provincia di Messina

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO
DELLE ERBE ESISTENTI
PRESSO I FONDI DI PROPRIETA'
DEL COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
MEDIANTE L'ESERCIZIO DEL PASCOLO**

TESTO

Approvato dal C.C. nella seduta del 04/04/2014 con atto n. 5

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DELLE ERBE ESISTENTI PRESSO I FONDI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTEL DI LUCIO, MEDIANTE L'ESERCIZIO DEL PASCOLO.

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1

Il Comune di Castel di Lucio concede l'utilizzazione delle erbe da pascolo esistenti presso i fondi di proprietà comunale, mediante la stipula di apposita convenzione, con il rispetto e l'osservanza delle modalità e condizioni appresso specificate e secondo procedure ad evidenza pubblica.

Art. 2

La concessione avviene a misura annuale, dietro corresponsione di un canone, per ettaro, da determinare, distintamente per le zone boscate e per le zone nude, sulla base dei dati forniti e da richiedere annualmente al Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali.
Il carico massimo consentito per ettaro è di n. 1,00 UBA sia per superficie boscata che nuda.

Art. 3

La concessione s'intende convenuta a tutto rischio, pericolo ed utilità del concessionario, con tutti i diritti attivi e passivi di accesso e di transito, senza però che ne possano derivare inconvenienti e danni per il Comune concedente.

Art. 4

Il concessionario, dal momento della stipula della convenzione di concessione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Amministrazione concedente.

Art. 5

Al concessionario verrà consegnata copia autentica della convenzione corredata di copia del presente Regolamento.

Art. 6

All'atto della stipula della convenzione, il concessionario dovrà dimostrare, con quietanza, d'aver costituito, in favore del Comune di Castel di Lucio, presso il Tesoriere Comunale -Banca Credito Cooperativo di Mutuo Soccorso Gangi - Filiale di Castel di Lucio, o altra eventualmente subentrante-, un deposito cauzionale, a garanzia dell'esatta esecuzione degli assumendi impegni previsti dalla convenzione e dal presente regolamento, nella misura pari al 15% del canone di concessione.

Art. 7

Il concessionario dovrà pagare il canone di concessione annuo in valuta legale, in unica soluzione e prima della sottoscrizione della convenzione.

Art. 8

Al concessionario sarà consegnato il fondo a partire dal giorno successivo alla stipula della convenzione. All'atto della consegna, in sua presenza o da persona delegata dallo stesso e previo sopralluogo, sarà redatto un verbale di consegna evidenziando lo stato del fondo.
Alla fine del periodo di pascolamento il concessionario dovrà riconsegnare il fondo nello stato in cui l'ha ricevuto e sarà sottoscritta previo sopralluogo finale una ricevuta attestante la fine del rapporto.

E' fatto obbligo al concessionario di salvaguardare le Aree attrezzate esistenti nei fondi oggetto di concessione, ed è vietato l'accesso di animali nelle suddette aree, preventivamente delimitate e appositamente recintate a cura del Comune di Castel di Lucio.

Eventuali danni arrecati alle attrezzature presenti nelle aree attrezzate causati dagli animali del concessionario dovranno essere quantificati da parte dell'Ufficio tecnico comunale e risarciti dal concessionario.

Art. 9

Requisito indispensabile per partecipare al bando è che l'Azienda sia ufficialmente indenne o che sia stata sottoposta ai piani di risanamento sanitario. Tale requisito dovrà essere dichiarato dal partecipante alla procedura di concessione, mediante autocertificazione; successivamente verrà verificata d'Ufficio e comporterà l'esclusione dell'Azienda qualora la stessa risultasse infetta.

Se nel corso del rapporto concessorio l'Azienda perde la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne o si verificano all'interno della stessa azienda concessionaria casi di altre malattie infettive anche non previste nei piani di risanamento, il proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione e ad allontanare gli animali infetti secondo le norme di polizia veterinaria e la concessione si intenderà risolta di diritto.

Art. 10

Il concessionario è obbligato a comunicare il nominativo del responsabile della custodia degli animali all'atto della stipula del contratto, se diverso dal titolare.

Art. 11

Il concessionario ha l'obbligo di migliorare e di non deteriorare le aree pascolative. Si fa, pertanto, preciso divieto ai pastori e ai conducenti di armenti di causare danni alle piante esistenti e di portare attrezzi da boscaiolo (motoseghe), quando conducono il bestiame al pascolo. E' vietata, in bosco, l'accensione di fuochi.

Art. 12

In caso di inadempienza ad una qualsiasi delle superiori condizioni, la convenzione s'intenderà risolta di diritto, all'atto dell'inadempienza, ed il concessionario non potrà richiedere, né in tutto né in parte, la restituzione delle somme pagate, sia a titolo di deposito cauzionale che di canone di concessione, che verranno definitivamente incamerate dal Comune.

TITOLO II - NORME PARTICOLARI

Art. 13

Il periodo di pascolamento è consentito per tutto l'anno, salvo eventuali specifiche prescrizioni dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, fornite in sede di rilascio del nulla osta al pascolo.

Art. 14

Durante il periodo di utilizzo del fondo, i concessionari sono obbligati alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Regolamento, sia dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, sia dai regolamenti e Leggi Forestali e Veterinarie, nonché delle disposizioni penali e civili vigenti in materia. Salve restando le pene comminate dalla Legge, per le sottoelencate infrazioni vengono stabilite, a carico dei concessionari, le seguenti penalità:

- a) € 10,00 per ogni UBA in più o sconfinante;
- b) € 16,00 per l'assenza di custode;
- c) € 12,00 per ogni quintale di legna asportato;
- d) € 24,00 per ogni pianta, ceppaia o pollone danneggiati;
- e) € 12,00 per ogni metro lineare di chiudenda danneggiata;
- f) Il doppio del valore del macchiatico, per ogni pianta non assegnata che sia stata utilizzata, stroncata o danneggiata in maniera così grave da consigliarne l'abbattimento;

ed ancora, ove da un controllo il carico del bestiame pascolante dovesse risultare superiore al 30% di quello autorizzato, la concessione verrà immediatamente revocata, la convenzione si intenderà risolta di diritto ed il concessionario verrà escluso da future utilizzazioni in terreni comunali per un periodo non inferiore a cinque anni; le somme, a qualsiasi titolo versate, saranno incamerate, senza diritto alcuno di rivalsa da parte del concessionario.

Art. 15

Allo scadere della data stabilita per la concessione, l'Amministrazione concedente eseguirà, alla presenza del concessionario o di un suo incaricato o rappresentante, nonché di due testimoni, un minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati, con la marcazione, per quanto possibile, del rilevamento stesso, a mezzo di segni di vernice indelebile, picchettazione o altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale, da sottoscrivere dai presenti. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamento, gli agenti di P.M. daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art. 16

Il Comune di Castel di Lucio si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione inviata al concessionario, tramite Posta elettronica certificata o raccomandata A.R., la concessione dell'utilizzo del fondo, qualora questi dovesse persistere in infrazioni accertate dagli agenti incaricati. In ogni caso l'utilizzo non potrà essere ripreso sino a quando il concessionario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati, come da stima provvisoria redatta dall'U.T.C., fatta salva la definitiva determinazione degli stessi al momento della riconsegna del fondo concesso.

Art. 17

Nel caso che da parte del concessionario venisse invasa e/o danneggiata con i propri armenti l'area attrezzata riservata del Comune, la convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi del precedente articolo 12.

Art. 18

Allo scadere del termine annuale previsto nella convenzione, l'utilizzazione si intende sospesa su tutta la superficie del fondo concesso. La riconsegna della medesima dovrà essere effettuata entro giorni quindici dalla data di scadenza della convenzione, come avanti determinata. Il verbale di riconsegna ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Art. 19

Il Comune concedente potrà senz'altro rivalersi direttamente sul deposito cauzionale, nonché contro il concessionario, in base alle risultanze del verbale di riconsegna, per quanto attiene alla stima di eventuali danni nello stesso rilevati ed addebitabili al concessionario.

Art. 20

Le somme che il concessionario dovesse versare all'Amministrazione concedente per indennizzo o per penalità dovranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica dei rilievi. In caso di ritardo nel pagamento, il concessionario dovrà corrispondere anche gli interessi legali, salva ogni altra azione da parte dell'Amministrazione stessa.

Art. 21

Il concessionario sarà responsabile, sino alla data della riconsegna, di tutti i danni dallo stesso arrecati che si fossero verificati nella superficie del fondo comunale concesso per l'utilizzo delle erbe e lungo le zone attraversate, esonerando e sollevando l'Amministrazione concedente da qualsiasi azione o responsabilità al riguardo, anche per eventuali danni a terzi.

Art. 22

La valutazione dei danni non derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Regolamento sarà fatta dall'Ufficio Tecnico com.le, assistito da agente di P.M. incaricato e dovrà ritenersi insindacabile.

Art. 23

Appena effettuata la riconsegna della superficie concessa, il concessionario potrà richiedere lo svincolo del deposito cauzionale che verrà effettuato solo dopo che l'Amministrazione concedente avrà accertato che il Concessionario ha definito ogni eventuale pendenza e/o controversia sia nei confronti dell'Amministrazione concedente che verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dallo svolgimento della convenzione, fatto salvo il diritto di cui all'art. 19. Con il ritiro del deposito cauzionale, il concessionario rinuncia a qualsiasi azione verso l'amministrazione concedente per motivi comunque attinenti alla concessione stessa.

Art. 24

Il Comune di Castel di Lucio si riserva la facoltà di effettuare nel fondo comunale concesso interventi colturali, migliorativi e di manutenzione di qualsiasi genere. Resta inteso che, per la realizzazione dei suddetti interventi, l'amministrazione concedente potrà sospendere o rescindere il contratto in qualsiasi momento.

Art. 25

Per ogni eventuale controversia insorgente in dipendenza della convenzione di concessione di parte dei fondi di proprietà comunale, foro competente è il foro di Patti.

TITOLO III - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE

Art. 26

Possono accedere alla concessione di utilizzo delle erbe da pascolo, i cittadini residenti nel Comune di Castel di Lucio da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando, che abbiano le seguenti qualifiche:

- Imprenditori agricoli a titolo principale
- Coltivatori diretti
- Associazioni di imprenditori agricoli a titolo principale o di Coltivatori diretti
- Cooperative agricole giovanili
- Associazioni miste di imprenditori agricoli a titolo principale e/o coltivatori diretti e braccianti agricoli.

Art. 27

Le richieste di concessione, complete della documentazione di cui al successivo articolo 29, nonché della eventuale ulteriore documentazione richiesta dal bando, devono essere sottoscritte dal titolare o legale rappresentante.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate successivamente alla data di pubblicazione del bando.

Art. 28

Le domande saranno esaminate da apposita Commissione appositamente nominata, che, successivamente al termine di scadenza della presentazione delle domande, procederà all'esame istruttorio e all'attribuzione del relativo punteggio con le modalità di cui all'articolo 30.

L'istruttoria dovrà valutare la regolarità e la validità tecnico-amministrativa della domanda e dei documenti allegati.

Art. 29

La documentazione prodotta dovrà comprendere, tra l'altro:

- 1) Domanda sottoscritta dal legale rappresentante;
- 2) Scheda tecnica per Punteggi;
- 3) Autocertificazione del partecipante al bando, singolo o associato, con l'indicazione della effettiva estensione catastale dei terreni di proprietà o in possesso in virtù di altro diritto reale o di godimento;
- 4) Autocertificazione del partecipante in ordine alla situazione sanitaria e/o ai piani di risanamento aziendale.

Art. 30

La valutazione delle domande, ai fini della formazione della graduatoria, prevede la verifica dei seguenti criteri di selezione con l'attribuzione del relativo punteggio:

	<i>RICHIEDENTE</i>	<i>PUNTI</i>
a)	Cooperative agricole giovanili	10
b)	Associazione di Imprenditori agricoli a titolo principale o di Coltivatori diretti	8
c)	Giovani imprenditori agricoli a titolo principale beneficiari di un decreto di concessione per la corresponsione del premio per il primo insediamento negli ultimi sei anni e con età non superiore a 46 anni	7
d)	Singolo Imprenditore Agricolo a titolo principale o Singolo Coltivatore Diretto	7
e)	Associazione mista di imprenditori agricoli a titolo principale e/o di coltivatori diretti e braccianti agricoli	4
f)	Bracciante agricolo	2

	<i>ESTENSIONE AZIENDA con terreni di proprietà o in possesso per altro diritto reale o di godimento</i>	<i>PUNTI</i>
a)	Estensione azienda fino a 15 ha	6
b)	Estensione azienda da 16 a 25 ha	5
c)	Estensione azienda da 26 a 35 ha	4
d)	Estensione azienda da 36 a 45 ha	3
e)	Estensione azienda da 46 a 55 ha	2
f)	Estensione azienda oltre 55 ha	0

	<i>CONSISTENZA ANIMALI</i>	<i>PUNTI</i>
a)	Fino a 25 UBA	5
b)	Da 26 a 40 UBA	4
c)	Da 41 a 55 UBA	3
d)	Oltre 55 UBA	0

	<i>ETA' DEL RICHIEDENTE</i>	<i>PUNTI</i>
a)	Fino a 46 anni	3
b)	Fino a 50 anni	2
c)	Oltre i 50 anni	1

Art. 31

Le Associazioni di imprenditori agricoli a titolo principale, di coltivatori diretti o miste e le Cooperative agricole giovanili, per avere diritto a partecipare al bando devono essere composte da un minimo di cinque elementi.

Per qualsiasi tipologia di Concessionario il carico massimo consentito sarà di una UBA ad ha di fondo concesso.

Il carico massimo assegnabile ad ogni singolo concessionario non potrà essere superiore a n. 10 (dieci) UBA.

Per le Associazioni o le Cooperative di cui al precedente art. 30, il carico massimo consentito sarà di n. 10(dieci) UBA per ciascun socio e/o associato.

Nel caso in cui chiunque dei soggetti aventi diritto alla concessione rinuncia, viene posto in coda nelle graduatorie dei successivi tre anni.

Le Cooperative agricole giovanili devono avere un'età media massima di anni 39 (trentanove).

Nel caso in cui i concessionari per un singolo fondo siano più di uno, all'atto della stipula delle convenzioni, dovranno essere specificati i periodi in cui i concessionari stessi, contemporaneamente, condurranno il bestiame al pascolo.

Art. 32

La graduatoria ha durata annuale e la concessione è limitata al periodo che va dal 01 settembre al 31 agosto dell'anno successivo, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 13.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 33

Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si rimanda a quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali di settore e dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 34

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Sarà pubblicato altresì sul sito internet del Comune di Castel di Lucio.

Art. 35

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari che con lo stesso contrastano.